

COMUNE DI CASORIA

STATUTO COMUNALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Denominazione e territorio comunale

1. Il Comune di Casoria è Ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.
2. Esso comprende la parte del territorio nazionale, delimitato con piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24 dicembre 1954 n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
3. Il territorio comunale, avente un'estensione di 12,03 kmq., comprende il Capoluogo, denominato Casoria, e la sua Frazione denominata Arpino, configurata e delimitata secondo la normativa vigente.
4. Il Comune di Casoria è parte integrante dell'Area Metropolitana di Napoli.

PRINCIPI GENERALI

Art. 2

*Il Comune: **ruoArt. 11**lo e valori fondamentali*

1. Il Comune di Casoria:
 - a) è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica italiana;
 - b) è ente democratico che crede nei principi europeistici della pace, della solidarietà e della tolleranza;
 - c) si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio di autonomia degli enti locali;

d) considerata la peculiare realtà territoriale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri Enti Locali e con la Regione, partecipando alla formazione dei piani e dei programmi regionali e provinciali;

f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della comunità.

2. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo ed il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.

3. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso equo e sostenibile delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.

4. Il Comune di Casoria inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle associazioni;

b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;

c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio, anche con la promozione del turismo religioso come risorsa economica;

d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la

partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

f) tutela della vita umana, delle persone e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali, educativi ed i contributi economici alle famiglie meno abbienti; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

g) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori della cultura e della tolleranza;

h) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;

i) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi;

l) partecipazione dei cittadini singoli e associati, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati ed attuando, quando possibile, il decentramento dei servizi.

m) Impedire che sul territorio comunale vengano coltivati e commercializzati organismi geneticamente modificati..

5. Il Comune di Casoria, al fine di garantire i valori della trasparenza, del buon andamento e della imparzialità nell'accesso agli atti ed alle informazioni, si impegna a dare piena attuazione, nelle forme più adeguate, ai principi contenuti nella legge 241/90, mediante l'attuazione di appositi regolamenti.

6. Il Comune si oppone ad ogni forma di razzismo, favorisce l'espressione dell'identità culturale e la partecipazione di minoranze etniche e religiose presenti sul territorio; promuove e realizza una politica dell'accoglienza e dei diritti degli stranieri immigrati e

rifugiati politici in collaborazione con Enti, associazioni e volontariato, operanti nell'ambito del territorio comunale.

7. Il Comune promuove la diffusione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e delle tecniche di riciclaggio degli stessi.

Art. 3

Attribuzioni

1. Il Comune rappresenta la comunità operante sul suo territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, civile e culturale.

2. Per l'esercizio delle sue attribuzioni il Comune:

a) organizza la propria attività, utilizzando il metodo della pianificazione e della programmazione;

b) concorre all'attuazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Provincia e della Regione.

3. Il regolamento disciplina la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo diretto alla produzione di atti destinati ad incidere su situazioni soggettive a loro spettanti; a tal fine, al titolare della situazione soggettiva implicata dall'atto, deve essere comunicato l'avvio del procedimento.

4. Il Settore Affari Istituzionali cura la tenuta dell'elenco di tutte le libere forme associative e di tutti gli organismi di rappresentanza delle istanze popolari con cui il Comune istituisce rapporti per acquisire iniziative e proposte.

5. Il Comune opera attraverso atti, piani, programmi e accordi.

6. Il Comune privilegia il gemellaggio come forma di incontro e di collaborazione con altre comunità nazionali o extranazionali.

Art. 4

Diritto di informazione

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
2. Al fine di garantire la trasparenza della propria azione, l'amministrazione rende pubblici, a mezzo stampa, via Internet, e/o tramite gli altri strumenti di informazione e comunicazione di massa:
 - a) i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione e, in particolare, quelli relativi alla destinazione delle risorse complessivamente disponibili, sia di natura ordinaria che straordinaria;
 - b) i parametri assunti come rilevanti per il riparto delle risorse fra i diversi settori di intervento dell'amministrazione stessa, nonché i dati relativi ai costi di gestione dei servizi e al loro andamento;
 - c) i dati, di cui l'amministrazione sia in possesso, che riguardino in generale le condizioni di vita della città nel suo complesso (andamento demografico, rilevazione prezzi, qualità dell'ambiente urbano, salute);
 - d) i criteri e le modalità adottati per gli appalti di opere pubbliche e per la fornitura di beni e servizi nonché, con riferimento ai singoli contratti, i dati concernenti i tempi di esecuzione, i costi e le ditte appaltatrici e fornitrici;
 - e) i criteri e le modalità cui essa si attiene nella concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi ad associazioni o altri organismi privati;
 - f) i criteri e le modalità di accesso ai servizi e alle prestazioni resi dal Comune;
 - g) i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

Art. 5

Funzioni

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio del Comune di Casoria che non siano riservate dalla legge ad altri soggetti

dell'ordinamento.

2. Il Regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni, attribuite al Comune dalla legge.

Art. 6

Registro delle funzioni comunali

1. Le funzioni del Comune ed il conseguente riparto sono stabilite per legge.
2. Presso il Servizio Affari Generali viene istituito il Registro delle funzioni comunali.
3. Il Registro, che deve essere costantemente tenuto aggiornato dal predetto Servizio, contiene l'indicazione di tutte le funzioni del Comune, proprie, delegate, subdelegate od attribuite, con l'indicazione della relativa fonte.
4. Le modalità per la consultazione del Registro sono stabilite dal Sindaco, con propria ordinanza.

Art. 7

Funzioni delegate e subdelegate

1. Al Comune può essere demandato, mediante delega o subdelega, l'esercizio di funzioni spettanti ad altri soggetti dell'ordinamento; il soggetto che dispone la delega o la subdelega provvede alle spese per l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate.
2. L'esercizio delle funzioni devolute a titolo di delega o subdelega, per quanto non stabilito dal soggetto delegante o subdelegante, è disciplinato dal regolamento comunale.

Art. 8

Regolamenti

1. Il Comune provvede all'attuazione delle disposizioni di legge e dello Statuto a mezzo di propri regolamenti.

Art. 9

Stemma e Gonfalone

1. Lo Stemma del Comune ufficialmente rappresentato sul Gonfalone, sul bollo e su ogni

altro documento raffigura una casa di colore giallo ocra con tetto di tegole rossee su sfondo azzurro, il tutto racchiuso da rami fronduti.

2. Il Gonfalone, costituito da un drappo di azzurro riccamente ornato di ricami di argento e caricato dello stemma sopra descritto, viene esibito nelle cerimonie ufficiali, nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rappresentare il Comune in qualsivoglia manifestazione locale o extracomunale.

3. Le modalità di uso del Gonfalone sono disciplinate da apposito regolamento.

IL DECENTRAMENTO COMUNALE

Art. 10

Le Circoscrizioni

1. Il Comune, ai fini del decentramento, istituisce, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio di funzioni delegate dal Comune, le Circoscrizioni.

2. L'organizzazione e le funzioni delle Circoscrizioni sono disciplinate da apposito regolamento.

3. Per l'esercizio delle funzioni di Sindaco in materia di stato civile ed anagrafe, elettorale, leva militare e di statistica, è delegato, a cura del Sindaco stesso, il Presidente della Circoscrizione.

4. I territori delle circoscrizioni sono determinati come da carta topografica annessa al citato regolamento; le modificazioni saranno definite con apposita delibera di Consiglio Comunale.

5. In caso di modifiche alle Circoscrizioni comunali e territoriali da parte della Legge regionale, gli organi di decentramento possono essere sostituiti dalla istituzione della Municipalità di Arpino o di Comune autonomo.

Art. 11

Arganismi di decentramento

1. Sono organi della Circoscrizione il Presidente ed i membri del Consiglio Circoscrizionale.
2. Il Presidente ed i membri del Consiglio Circoscrizionale sono eletti a suffragio universale diretto, con le modalità previste dal regolamento, ed in ogni caso seguono la sorte del Consiglio Comunale.
3. Le elezioni del Presidente e dei membri del Consiglio circoscrizionale si tengono, di norma, contestualmente alle elezioni comunali.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 12

Partecipazione popolare

1. Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, predisponendo modalità e strumenti atti a rendere effettivo l'esercizio di tale principio.

Art. 13

Istanze, petizioni e proposte

1. Per la tutela di interessi collettivi, i cittadini singoli o associati possono avanzare istanze, petizioni e proposte su aspetti che riguardino l'azione amministrativa del Comune.
2. Il Servizio Affari Istituzionali del Comune cura la tenuta di un registro, a disposizione del pubblico per la consultazione, nel quale vengono annotati gli estremi delle istanze, petizioni e proposte e le inoltra agli organi competenti. Tale registro è a disposizione dei cittadini per la consultazione.
3. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere esaminate dagli Organi comunali, cui sono rivolte, entro trenta giorni dalla loro ricezione.
4. Le proposte, dirette ad ottenere l'adozione di un atto deliberativo del Comune e

sottoscritte dal dieci per cento degli elettori, sono sottoposte all'esame del competente Organo comunale nella prima seduta successiva alla loro presentazione.

Art. 14

Azione popolare

1. In conformità a quanto stabilito dalla legge, è dato a qualsiasi elettore di far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. Il cittadino che intende promuovere azione o ricorso che spetta al Comune può chiedere agli organi competenti dell'Ente di presentare ricorso ovvero di attivare l'iniziativa. Il Comune è tenuto, nel termine di trenta giorni dalla richiesta, ad assumere una decisione che va immediatamente comunicata al presentatore.

Art. 15

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, rapporti con l'UNICEF.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

ISTITUTO DEL REFERENDUM

Art. 16

Referendum consultivo

1. L'Istituto del referendum consente a tutti gli elettori del Comune di esprimersi su progetti ed interventi riguardanti il programma dell'esecutivo e su modifiche o revoche di atti adottati a contenuto non vincolato.

2. I referendum consultivi sono indetti con deliberazione del Consiglio comunale, assunta a maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. I referendum consultivi possono altresì essere indetti a seguito della richiesta avanzata dal dieci per cento degli elettori, iscritti nelle liste elettorali entro il 31 dicembre dell'anno precedente. La richiesta viene presentata al Sindaco, che attraverso la Segreteria Comunale, controlla la regolarità della stessa.
4. Il Sindaco sottopone la richiesta al Consiglio comunale che provvederà con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune entro trenta giorni.
5. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto del Comune e di quello delle aziende speciali;
 - b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, dotazioni organiche del personale e relative variazioni;
 - c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
 - d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
 - e) designazioni e nomine di rappresentanti
6. I referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.
7. Le pronunce referendarie sono valide a condizione che vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed abbiano riportato la maggioranza dei voti validi.
8. Dette pronunce sono vincolanti per il Consiglio comunale. Il Sindaco, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, è tenuto a presentare al Consiglio una proposta di deliberazione sull'oggetto del quesito referendario.
9. Con successivo regolamento saranno disciplinate le modalità per l'ammissibilità, per l'indizione e per il risultato del referendum.

TITOLO III

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 17

Istituzione

1. E' istituito nel Comune l'Ufficio del Difensore Civico a tutela dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione pubblica.

Art. 18

Elezione del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio Comunale tra i cittadini di comprovata esperienza e professionalità, in possesso di laurea in materie giuridico - economiche o equipollenti e che abbiano una età compresa tra i quaranta ed i settanta anni.
2. Nella presentazione della candidatura ogni interessato deve indicare le proprie generalità, il percorso scolastico, il curriculum professionale e gli incarichi svolti e ricoperti.
3. E' eletto il candidato che abbia riportato il voto di due terzi dei Consiglieri assegnati.

Art. 19

Durata in carica e revoca

1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni; è rieleggibile una sola volta e rimane in carica fino all'insediamento del suo successore, che deve essere eletto entro centoventi giorni dalla scadenza del mandato del suo predecessore.
2. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi violazioni di legge o per reiterati inadempimenti dei suoi compiti istituzionali, quando lo proponga la Giunta Comunale o un terzo dei Consiglieri.
3. La revoca deve essere deliberata con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, con arrotondamento alla cifra superiore.
4. In caso di dimissioni o vacanza dalla carica nel corso del mandato ricevuto si procederà alla nuova nomina con le stesse modalità.

5. Il Difensore Civico riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale a tutti gli effetti di legge ed è tenuto al segreto di ufficio.

Art. 20

Prerogative

1. Il Difensore Civico interviene, di propria iniziativa o su richiesta di cittadini singoli o associati, presso l'Amministrazione Comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi e le società di servizi pubblici ovvero a partecipazione pubblica, affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati.

2. Può chiedere, senza il limite del segreto d'Ufficio, l'esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento; può convocare il responsabile del procedimento e proporre di esaminare congiuntamente la pratica oggetto dell'intervento.

3. Il Difensore Civico esercita il controllo di legittimità, qualora ne facciano richiesta un quarto dei Consiglieri comunali assegnati. Detta richiesta deve essere effettuata in forma scritta entro dieci giorni dall'affissione all'Albo Pretorio delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e deve contenere l'indicazione delle norme violate.

4. Le deliberazioni di cui sopra devono riguardare esclusivamente:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture con importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) assunzioni di personale, dotazioni organiche e relative variazioni.

4. Il Difensore Civico, esaminato l'atto deliberativo, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'Ente entro venti giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati.

5. L'Ente può provvedere alla cancellazione dei vizi ma detiene la possibilità di confermare la delibera che acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della

maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.

Art. 21

Incompatibilità

1. L'Ufficio del Difensore Civico è incompatibile con la carica di:
 - a) membro del Parlamento, di Consigliere regionale, provinciale, metropolitano, comunale o circoscrizionale;
 - b) di amministratore di aziende, istituzioni, società, enti pubblici o a partecipazione pubblica;
 - c) di consulente abituale del Comune ovvero di imprese o enti da esso dipendenti o sovenzionati.
2. Non può essere altresì nominato Difensore Civico colui che abbia concorso come candidato all'elezione del Consiglio Comunale in carica o che ricopra cariche politiche o sindacali.

Art. 22

Rapporti con il Consiglio e la Giunta Municipale

1. Il Difensore Civico presenta ogni anno al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta, indicando le carenze e le disfunzioni riscontrate e formulando motivate proposte intese a migliorare l'andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.
2. La relazione del difensore civico deve costituire oggetto di pubblico dibattito in Consiglio Comunale.
3. Il Difensore Civico può chiedere alle Commissioni consiliari di riferire periodicamente o in presenza di particolari circostanze.

Art. 23

Indennità di funzione

1. Al Difensore Civico spetta un'indennità di funzione corrispondente a quella prevista per il

Sindaco.

Art. 24

Sede, mezzi ed attuazione

1. L'Amministrazione comunale mette a disposizione del Difensore Civico la sede nei locali degli uffici comunali e assegna le risorse umane, finanziarie e materiali necessarie all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali.
2. La materia del presente titolo formerà oggetto di apposito regolamento da deliberarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

TITOLO IV

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 25

Convenzioni e consorzi facoltativi

1. Il Comune per assicurare in modo più ampio ed organico il soddisfacimento di esigenze della comunità amministrata, privilegia l'attuazione di forme associative e di cooperazione. A tal fine, per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati, stipula con altri Comuni o con la Provincia apposite convenzioni, aventi il contenuto indicato dalla legge.
2. Quando debba provvedersi alla realizzazione e gestione di servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, il cui assolvimento appaia più realizzabile mediante la collaborazione tra più enti pubblici, anche di diversa costituzione, il Comune può promuovere la realizzazione, con la partecipazione di tali soggetti, di un consorzio mediante la stipula di una convenzione.
3. Competente a deliberare sulle due forme associative di cui ai commi precedenti è il Consiglio Comunale. Nel caso di costituzione del Consorzio, il Consiglio Comunale, con l'atto di approvazione della convenzione, da sottoporre agli altri consorziati, approva anche lo Statuto del consorzio.

Art. 26

Unione di Comuni

1. Con deliberazione adottata a maggioranza dei suoi componenti il Consiglio Comunale può costituire un'unione con uno o più Comuni per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi e per il raggiungimento del fine previsto dalla legge.
2. Forme di partecipazione dei Comuni, organi, servizi e rapporti finanziari sono disciplinate da apposito regolamento dell'Unione, il quale dovrà prevedere che il Presidente dell'Unione sia scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati e che i componenti degli organi siano scelti tra i componenti delle Giunte e dei Consigli garantendo la rappresentanza delle minoranze.

TITOLO V

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 27

Organi del Comune

1. Sono Organi istituzionali del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco, il Presidente del Consiglio. Essi esercitano le loro attribuzioni ispirandosi ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività della Pubblica Amministrazione.
2. Il Consiglio è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. La Giunta è organo di collaborazione del Sindaco, con funzioni esecutive, che opera attraverso deliberazioni collegiali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
4. Il Sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'Ente, è responsabile dell'Amministrazione Comunale ed ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.
5. Il Presidente del Consiglio comunale è eletto, con voto segreto e diretto del Consiglio comunale ed è organo competente a convocare e presiedere il Consiglio comunale secondo

le previsioni di legge, dello Statuto e del regolamento.

6. Ogni organo è indipendente dall'altro e agisce in piena autonomia, salvo il coordinamento necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

7. Il comportamento degli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'art. 18 comma 2 della legge 03.08.1999 n. 265 e successive modifiche ed integrazioni, e quelle proprie dei dirigenti.

Art. 28

Il Consiglio comunale

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio entra in carica all'atto della proclamazione degli eletti e dura in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio.

3. La prima seduta, dopo la proclamazione degli eletti del Consiglio comunale, è presieduta dal consigliere anziano ed ha il compito di:

- a) effettuare la convalida degli eletti e le eventuali surrogazioni;
- b) eleggere il Presidente del Consiglio comunale;
- c) costituire i Gruppi Consiliari;

4. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano.

5. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi concernenti persone per cui è stabilita la seduta segreta.

6. Il Consiglio comunale si riunisce in sessioni ordinarie che possono svolgersi anche in più

sedute, concernenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, in seduta straordinaria per tutte le altre materie ed in seduta straordinaria ed urgente per adempimenti improcrastinabili.

7. L'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio è predisposto dal Presidente del Consiglio sentito il Sindaco ed i capigruppo e notificato ai Consiglieri, unitamente all'avviso di convocazione, almeno 5 giorni prima del giorno fissato per le sedute ordinarie, 3 giorni prima per le sedute straordinarie ed almeno 24 ore prima per le sedute straordinarie d'urgenza. Qualora il Consiglio Comunale venga convocato su richiesta di un quinto dei Consiglieri, il Presidente è tenuto a mettere in discussione gli argomenti richiesti, che devono essere in consonanza con le competenze del Consiglio.

8. E' consentita l'iscrizione di argomenti aggiuntivi all'ordine del giorno già partecipato, con notifica da effettuarsi almeno 24 ore prima delle sedute.

9. Per gli atti di straordinaria amministrazione di particolare importanza comportanti l'emissione di prestiti obbligazionari, acquisti, alienazioni e permuta di beni immobiliari è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

10. Per la validità delle riunioni, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà dei Consiglieri assegnati al Comune; per la seconda convocazione sono sufficienti un terzo dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.

11. Le decisioni sono adottate a scrutinio palese, salvo che la legge o il presente Statuto non dispongano modalità di votazione che richiedano scrutinio segreto; sono da assumere, comunque, a scrutinio segreto le decisioni concernenti persone, quando viene esercitata una facoltà discrezionale basata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di persone o sulla valutazione dell'attività da queste svolte.

12. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la legge o il presente Statuto non dispongano altrimenti.

13. Quando si procede a nomine in enti od organizzazioni di competenza del Consiglio è obbligatorio prevedere forme adeguate di garanzia per le opposizioni.

14. I verbali delle sedute consiliari sono redatti a cura del Segretario Generale che li sottoscrive unitamente a chi ha presieduto la riunione e sono comunicati al Consiglio nella seduta successiva: sono possibili rettifiche e precisazioni.

Art. 29

Surrogazione e supplenza

dei Consiglieri comunali e circoscrizionali

1. Nei Consigli comunali e circoscrizionali il seggio che durante la consiliatura rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un Consigliere, adottata ai sensi dell'art.15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n.55, come modificato dall'art.1 della legge 18 gennaio 1992 n.16 e successive modificazioni, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della lista che ne ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma precedente del presente articolo.

Art. 30

Il Presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio comunale è organo deputato alla Presidenza del Consiglio comunale e ne ha la rappresentanza giuridica.

2. Egli ha le funzioni seguenti:

- a) convoca, sentito il Sindaco, presiede e dirige le attività del Consiglio comunale;
- b) ordina e organizza l'attività delle Commissioni consiliari permanenti, speciali ed ispettive;

- c) riceve la dichiarazione dei singoli Consiglieri che vogliono essere assegnati ad un gruppo tra quelli esistenti nel Consiglio o che non vogliono far parte di alcun gruppo tra quelli esistenti emersi dalla consultazione elettorale e vogliono far parte del gruppo misto;
 - d) coordina, d'intesa con il Sindaco e con i capigruppo consiliari, l'attività del Consiglio comunale;
 - e) sottoscrive le deliberazioni del Consiglio, insieme con il Segretario generale, e ne vigila l'esecuzione e l'attuazione;
 - f) garantisce il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio facendone osservare la disciplina avvalendosi del corpo di polizia locale, e, ove occorra, anche del corpo di polizia statale o di altra Forza pubblica;
 - g) verifica, prima della discussione dell'argomento in Consiglio Comunale, che su ogni proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio siano stati acquisiti i pareri di competenza secondo la normativa vigente;
 - h) convoca, ogni qual volta sia necessario, e d'intesa con il Sindaco, i funzionari del Comune, al fine della loro partecipazione alle attività burocratiche del Consiglio.
3. Egli è tenuto a riunire il Consiglio, nel termine massimo di 20 giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Il Presidente del Consiglio ha diritto di ricevere le copie delle delibere adottate dalla Giunta contestualmente alla loro pubblicazione.
5. Egli riceve, per le sue attività, un trattamento economico in base alla legislazione vigente.
6. Il Consiglio comunale nella prima seduta, dopo la convalida degli eletti ed il giuramento del Sindaco, elegge tra i Consiglieri comunali, il Presidente, a scrutinio segreto e con voto diretto, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati; ogni Consigliere ha diritto ad

un solo voto a favore di un candidato.

7. La seduta, ai fini dell'operatività del comma precedente, è comunque valida con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Se nelle due prime votazioni, da tenersi nella stessa seduta, non viene raggiunta la maggioranza di cui al comma precedente, nelle successive sedute, da tenersi ad intervalli di non oltre dieci giorni, è sufficiente, ai fini dell'elezione del Presidente, la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati

8. Il Presidente del Consiglio comunale assume la carica appena eletto, considerando l'atto deliberativo di esecutività immediata, ai sensi dell'art.47, comma 3, della legge 142/90 e successive modificazioni.

9. Egli dura in carica per tutta la durata del Consiglio salvo casi di dimissione o sostituzione, in casi di assenza, vacanza o impedimento o di mozione di sfiducia motivata ricevuta con un voto di maggioranza assoluta del Consiglio su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

10. Nei casi previsti dal comma precedente si procederà alla nuova nomina con la medesima procedura di cui ai commi precedenti.

11. E' istituito l'ufficio di presidenza composto da:

- Presidente del Consiglio;
- Vicepresidente vicario \nella persona del consigliere candidato non eletto Sindaco al ballottaggio;
- Consigliere Anziano.

Art. 31

I diritti ed i poteri dei Consiglieri comunali

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono

2. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio comunale; i

Consiglieri che non intervengono alle sedute consiliari, siano esse di sessione ordinaria o straordinaria, per quattro volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio comunale, a seguito dell'avenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 Agosto 1990 n° 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha il diritto di far valere le cause giustificative delle assenze nonché di fornire al Presidente del Consiglio Comunale eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il Consiglio comunale esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di:

- a) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione, nonché di intervento nella discussione, di emendamento e di voto;
- b) ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare, e di ottenere in copia, gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
- c) ottenere dal Presidente del Consiglio comunale un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo.

4. Le dimissioni dalla carica sono presentate dai Consiglieri al Presidente del Consiglio per iscritto o, in seduta consiliare, verbalmente.

5. Il Presidente del Consiglio iscrive le dimissioni all'O.d.g. della prima seduta utile del Consiglio e comunque entro venti giorni dalla data di presentazione, senza discussione.

6. Il Consiglio comunale con votazione palese e a maggioranza assoluta dei votanti provvede all'immediata surrogazione.

7. Le modalità, le forme di esercizio dei poteri, facoltà, diritti e doveri dei Consiglieri sono disciplinati nel regolamento consiliare.

Art. 32

Il Consigliere Anziano

1. 1. Il Consigliere Anziano è colui che, dopo il Sindaco neoeletto ed i candidati alla carica di Sindaco abbia riportato il massimo dei voti validi, sommando quelli di preferenza e quelli di lista. A parità di voti le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal più anziano di età.

2. Spetta al Sindaco convocare la prima seduta del Consiglio comunale, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti; la seduta è presieduta dal Consigliere Anziano e si svolge entro i dieci giorni successivi.

Art. 33

Le competenze del Consiglio

1. Il Consiglio comunale esercita una funzione di controllo generale sugli indirizzi programmatici.

2. Il Consiglio comunale si pronuncia sul sindacato ispettivo esercitato dai consiglieri comunali attraverso le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni

3. Sono previste sedute speciali del Consiglio comunale dove il Sindaco o gli assessori da lui delegati sono impegnati a rispondere agli atti ispettivi dei Consiglieri comunali.

Art. 34

Le Commissioni del Consiglio

1. Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio

proporzionale.

2. Le Commissioni sono permanenti o speciali.

3. Sono Commissioni permanenti quelle correlate alla competenza delle materie assegnate ai singoli settori; esse, di norma, non sono pubbliche se non per determinazione del Presidente su proposta dei commissari.

4. Sono Commissioni Speciali quelle che possono essere costituite di volta in volta a seconda delle esigenze del Consiglio comunale ovvero ai sensi dell'art.19 della legge 81/93 (Commissioni di indagine).

5. Le Commissioni permanenti sono presiedute da un Consigliere comunale membro della Commissione, eletto nel seno della stessa Commissione a maggioranza dei voti in base al regolamento. Egli dura in carica quanto il Consiglio e può essere revocato con le stesse procedure di voto. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente che è il Consigliere più anziano di età. Il Presidente, in ogni caso, ove manchi per più di tre sedute consecutive dovrà essere sostituito.

6. Le Commissioni speciali possono essere presiedute anche dal Sindaco o dagli Assessori, allorchè se ne valutino le esigenze, le opportunità e le convenienze di buona amministrazione.

7. Il regolamento del Consiglio determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 35

Commissione pari opportunità

1. Il Comune istituisce la Commissione per le pari opportunità, con il fine di programmare politiche tese al conseguimento di pari opportunità tra uomini e donne.

2. Le modalità di nomina, le funzioni e le competenze sono disciplinate in apposito regolamento.

Art. 36

Commissione controllo, garanzia e trasparenza

1. È istituita la Commissione controllo, garanzia e trasparenza; è presieduta da un consigliere comunale individuato tra gli eletti nelle liste di minoranza.
2. La Commissione è composta da un rappresentante di ogni lista che ha concorso alle elezioni amministrative.
3. Il capogruppo è delegato a indicare il nominativo, in mancanza verrà nominato il consigliere più votato nella lista.
4. Le competenze, le prerogative e il funzionamento della Commissione, saranno individuate con il regolamento.

Art. 37

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale, e ne danno comunicazione al Sindaco, al Segretario Comunale ed al Presidente del Consiglio, unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni; in questo caso, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.
3. Ciascun gruppo dispone presso il Comune di una sede, del personale, delle attrezzature e dei servizi necessari all'esercizio del mandato elettorale. Ai singoli gruppi consiliari spetta altresì un fondo per l'espletamento di attività ed iniziative politiche commisurato alla consistenza numerica dei singoli gruppi. L'ammontare di tale fondo è stabilito annualmente dal Consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio preventivo.

4. Nell'ambito del Consiglio è istituita la Conferenza dei Capigruppo, cui partecipa, di diritto, anche il Sindaco. Essa è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio comunale ovvero in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente; può essere convocata anche su richiesta del Sindaco o di più Capogruppo che rappresentano almeno 1/5 dei consiglieri assegnati al Comune, per l'organizzazione dei lavori del Consiglio e per tutte quelle iniziative consiliari che interessano la vita amministrativa e politica del Comune. La Conferenza dei Capigruppo ha compiti in materia di revisione, aggiornamento ed adeguamento dello Statuto e del regolamento consiliare, salvo diversa determinazione del Consiglio comunale.

Art. 38

Il Sindaco

1. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione, rappresenta il Comune, ha la direzione unitaria politico-amministrativa dell'Ente ed espleta funzione di coordinamento sull'attività degli Organi collegiali.
2. Il Sindaco, in caso di necessità, avoca a sé l'adozione di atti amministrativi affidati alla competenza degli Assessori.
3. Il Sindaco inoltre:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
 - b) ha competenza in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;
 - c) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

- d) può, in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 Giugno 1990 n° 142 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) nomina i responsabili dei servizi e dei settori e attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
- f) conferisce e revoca al Segretario comunale, previa deliberazione della Giunta, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non provveda a nomina esterna;
- g) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca, sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale, dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni; tali nomine o designazioni devono avvenire entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, altrimenti provvede il Comitato regionale di controllo in sostituzione, ovvero il Difensore Civico, se nominato.
- h) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- i) fa pervenire all'ufficio del Segretario Generale l'atto di dimissioni;
- j) convoca i comizi per i referendum consultivi e per le elezioni circoscrizionali nei casi previsti dal presente Statuto;
- k) ha poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive;
- l) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati; può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le

istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse;

m) promuove, anche tramite il Direttore Generale o il Segretario Generale o i Dirigenti, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

n) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute di Giunta;

o) convoca e presiede la Giunta per l'esame delle proposte che pervengono dai settori e servizi dell'Ente;

p) riceve, per conoscenza, secondo le modalità indicate dal regolamento, le comunicazioni del Collegio dei Revisori indirizzate al Consiglio comunale, sia relative all'attività di collaborazione con il Consiglio stesso, che derivanti dalla denuncia di gravi irregolarità;

4. Il Sindaco sceglie il Vicesindaco tra gli Assessori in carica nominandolo con atto monocratico; con atto analogo lo può revocare. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 39

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. I casi oggetto del presente articolo sono disciplinati dall'art. 37 bis della legge 8 Giugno 1990 n° 142 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Vicesindaco, oltre a sostituire il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, lo sostituisce anche nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n° 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n° 16.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del

Sindaco e della sua Giunta.

Art. 40

Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, nonchè agli Assessori, è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 41

Adempimenti del Sindaco

rispetto alla Giunta ed al Consiglio

1. Il Sindaco eletto effettua, nella prima seduta consiliare, subito dopo la proclamazione degli eletti, gli adempimenti seguenti:

a) presta il giuramento al Consiglio di essere fedele alla Repubblica Italiana e di osservarne la Costituzione;

b) comunica la composizione della Giunta da lui nominata, tra cui il Vicesindaco, se già individuato;

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone comunicazione al Consiglio.

3. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere comunale; qualora un Consigliere assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere all'atto della nomina.

4. Entro 90 giorni, decorrenti dalla proclamazione, il Sindaco presenta ed illustra al Consiglio, sentita la Giunta, il documento contenente le linee programmatiche relative all'azione ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato; tale documento non potrà essere posto in approvazione prima di trenta giorni, durante i quali i gruppi consiliari potranno presentare apposite integrazioni od emendamenti con le modalità indicate dal regolamento consiliare.

Art. 42

La mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della sua Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la sua Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza contare a tale fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ai sensi della normativa vigente.

Art. 43

La composizione della Giunta comunale

1. La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e di un numero di Assessori non superiore a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 7 della legge 3 Agosto 1990 n° 265 (modificativo dei commi 1 e 2 dell'art. 33 della legge 8 Giugno 1990 n°142) e sue successive modifiche ed integrazioni.
2. La nomina degli assessori è rapportata, di norma, ai settori funzionali dell'amministrazione ed alle commissioni consiliari di riferimento settoriale.
3. Gli Assessori sono scelti tra cittadini che siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco fino al terzo grado. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune in Enti, Aziende ed istituzioni.

Art. 44

La Giunta comunale e gli Assessori

1. La Giunta comunale è l'organo di collaborazione del Sindaco che dà attuazione agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio; le funzioni della Giunta sono esercitate collegialmente.
2. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
3. Le sedute della Giunta comunale sono convocate e presiedute dal Sindaco o da chi ne fa le veci e non sono pubbliche.
4. Su richiesta del Sindaco, vi possono partecipare i Revisori o i Dirigenti del Comune, per essere consultati in ordine a specifici argomenti afferenti le loro funzioni.
5. Gli Assessori esercitano le funzioni di sovrintendenza, delegate dal Sindaco con l'atto di nomina, ad un particolare Settore dell'Amministrazione, al fine di attivare i settori secondo gli indirizzi stabiliti dagli Organi comunali e di vigilare sul corretto esercizio delle attività amministrative di gestione.
6. L'Assessore esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità ad essa connesse.
7. L'Assessore partecipa alle adunanze della Giunta comunale con ogni diritto, compreso quello di voto; alle adunanze del Consiglio comunale, partecipa con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
8. La partecipazione dell'Assessore alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.
9. Assume la funzione di Assessore anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla legge e dal regolamento, l'Assessore più anziano di età tra quelli nominati all'atto dell'elezione della Giunta in carica.
10. La Giunta ha competenza ad esercitare le funzioni che per legge e per il presente

Statuto non sono riservate al Consiglio comunale, al Sindaco, agli Organi del decentramento, al Segretario Generale, ed ai Dirigenti comunali. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

Art. 45

Pubblicità delle spese elettorali

1. I candidati a Consigliere comunale ed a Sindaco debbono rendicontare le spese sostenute per la campagna elettorale.
2. Il prospetto di rendiconto deve essere formulato in conformità alla normativa vigente.
3. In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente articolo il Presidente del Consiglio comunale, avvanzerà formale diffida ai candidati a presentare il preventivo e/o il consuntivo delle spese e, ove permanesse l'inadempienza, dopo averne data lettura in Consiglio comunale, curerà la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'elenco delle liste e/o dei candidati che non hanno provveduto all'adempimento

Art. 46

Pari opportunità negli organi

1. Il Consiglio Comunale ed il Sindaco pongono particolare attenzione alla pari opportunità garantendo, ove possibile, la pari opportunità tra uomini e donne sia in Giunta, che negli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti dal Comune.

TITOLO VI

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Art. 47

Organizzazione amministrativa

1. L'organizzazione amministrativa del Comune si articola in Settori Servizi e Uffici, secondo le disposizioni del Regolamento.

Art.48

Organizzazione funzionale

1. L'attività del Comune si svolge per obiettivi, informandosi ai seguenti principi:
 - a) programmazione, che consiste nell'organizzazione del lavoro e nella determinazione delle funzioni in modo da realizzare obiettivi economico-sociali, dando corpo ad un'amministrazione per progetti;
 - b) qualificazione del personale, in modo che sia in grado di analizzare insieme con la normativa generale e di settore, anche le cause e gli effetti dei fenomeni economici e sociali;
 - c) scomposizione e riaggregazione della struttura in funzione degli obiettivi anziché in funzione degli strumenti secondo il principio di rapportare la struttura alle funzioni;
 - d) decentramento e partecipazione;
 - e) efficienza e trasparenza nell'organizzazione degli uffici e nella gestione dei servizi, quali condizioni essenziali per il buon andamento e per l'imparzialità nell'azione amministrativa.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura sulla base dei principi innanzi enunciati, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.
3. Il regolamento provvede all'organizzazione strutturale delle funzioni, aree ed attività amministrative dell'Ente anche appartenenti ad aree diverse, collegate funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
4. Il regolamento di organizzazione disciplina, tra l'altro:
 - a) la struttura organizzativo-funzionale;
 - b) la dotazione organica;
 - c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - d) i diritti ed i doveri dei dipendenti e le sanzioni;
5. La funzione di direzione è svolta nell'osservanza dell'indirizzo espresso dagli organi elettivi del Comune.

Art. 49*Principi e criteri di gestione*

1. L'attività gestionale del Comune, nel rispetto della distinzione fra funzione politica di indirizzo e di controllo e funzione di gestione amministrativa, spetta alle figure individuate dal regolamento di cui agli artt. 51 e 5 bis della legge n. 142/90 così come modificati dalla legge n. 127/97 e di cui all'art. 47 comma 68 della predetta legge n. 127/97; tali figure la esercitano, avvalendosi degli uffici e delle altre strutture, in stretta osservanza degli indirizzi emanati dal Consiglio e dalla Giunta ed in attuazione delle determinazioni del Sindaco o suo eventuale delegato, con l'osservanza dei criteri dettati dal presente Statuto.
2. Il Segretario comunale, il Direttore Generale, i dirigenti ed i funzionari apicali dipendono funzionalmente dal Sindaco o suo eventuale delegato.
3. Il Segretario comunale svolge i compiti e le mansioni previsti dalla legge n.127/97 art. 17 c.68; egli ha autonomia di iniziativa e risponde dei risultati al Sindaco.
4. La copertura dei posti di qualifica dirigenziale può avvenire anche mediante contratti di diritto pubblico o di diritto privato, a tempo determinato; nell'apposito regolamento degli uffici e dei servizi sono stabiliti i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni nonché le collaborazioni esterne e la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, ai sensi del comma 7 dell'art. 51 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 50*Attribuzioni gestionali*

1. Ai dirigenti ed ai funzionari apicali secondo l'apposita disciplina regolamentare, compete l'adozione di atti di gestione anche con rilevanza esterna e che non siano espressamente attribuiti dalla legge o dal presente Statuto ad organi elettivi.

2. Tale attività comporta:

- a) la predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive degli organi elettivi;
- b) l'organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali;
- c) l'ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta;
- d) la liquidazione di spese regolarmente ordinate;
- e) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- f) la liquidazione dei compensi e delle indennità al personale che siano già predeterminati per legge o per regolamento;
- g) la sottoscrizione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso;
- h) le determinazioni a contrattare e le relative procedure;
- i) ogni altro compito attribuito dalle normative e dalle declaratorie degli accordi di lavoro alle qualifiche dirigenziali.

3. La responsabilità del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, compete al dirigente o al funzionario nominato quale responsabile per la produzione degli atti.

4. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art. 51

Direttore Generale

1. Al fine di sovrintendere al processo di pianificazione, di introdurre misure operative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi e delle attività dell'amministrazione, il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato.

2. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può procedere alla revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui il Direttore Generale non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave inadempienza.
3. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale previo accordo, sentita la Giunta comunale.
4. Le funzioni del Direttore generale sono descritte e specificate nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

Art. 52

Il segretario comunale: ruolo e funzioni

1. Il Comune si avvale di un Segretario Generale titolare dirigente, dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto in apposito Albo nazionale, articolato in sezioni regionali.
2. La legge dello stato regola l'intera materia relativa al Segretario Generale.
3. Il Sindaco nomina il Segretario Generale, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo. La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
4. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà di nominare il Direttore Generale, contestualmente al provvedimento di nomina,

disciplina, secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario Generale ed il Direttore Generale. Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei funzionari apicali e ne coordina l'attività salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale.

5. Il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura, con le modalità ritenute opportune, la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
- d) può essere nominato, ove lo ritenga il Sindaco e previo accordo, Direttore generale.

6. Convoca e presiede, se non è nominato il Direttore generale, la conferenza dei dirigenti.

7. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti comma, le seguenti altre funzioni:

- a) presiede, di diritto, alle commissioni di concorso per il reclutamento del personale delle qualifiche dirigenziali;
- b) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il regolamento.

8. Il Segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale, anche mediante la creazione di apposito ufficio di staff.

Art. 53

Vice segretario

1. Il regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi può prevedere la figura del vice segretario, che ne esercita le funzioni in caso di assenza o di impedimento ed in caso di vacanza temporanea dell'ufficio.

2. Il regolamento stabilisce le modalità per lo svolgimento dei compiti di collaborazione e di sostituzione da parte del vice segretario, nonché i compiti specifici.

TITOLO VII

SERVIZI

Art. 54

Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge, provvede ad organizzare e gestire servizi pubblici per la produzione di beni e servizi rivolte a realizzare fini sociali e per la promozione dello sviluppo economico, civile e sociale.

2. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'Istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di Istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni ovvero a responsabilità limitata con la partecipazione anche minoritaria di soggetti pubblici;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, Unioni di Comuni, nonché di ogni altra forma consentita dalla legge.

3. Il Comune può altresì dare impulso a partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.

4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche altri atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali con la partecipazione di soggetti pubblici.

Art. 55

Gestione in economia e concessione a terzi

1. L'esercizio dei servizi in economia è organizzato secondo le disposizioni di appositi regolamenti.

2. Il Consiglio comunale decide le convenzioni con altri Comuni e le forme consortili per la gestione unitaria di uno o più servizi.

3. La gestione dei servizi pubblici può essere affidata in concessione a terzi, conformemente a quanto previsto dalla legge, quando sussistano ragioni tecniche ed economiche, nonché ragioni di opportunità sociale, anche in considerazione dell'alto grado di specializzazione ovvero dell'esclusività dell'affidatario.

4. Alla forma di concessione a terzi deve, di preferenza, farsi ricorso, quando il servizio può essere effettuato da cooperative, associazioni di volontariato, imprese senza fini di speculazione.

Art. 56

Istituzione

1. Quando la gestione riguardi servizi sociali che non abbiano rilevanza imprenditoriale, ma abbisognino di autonomia gestionale, il Consiglio Comunale può costituire un'Istituzione.

2. Con il medesimo atto il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario, relativo ai costi dei servizi, alle forme di finanziamento e alle dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

3. Il regolamento dell'istituzione, deliberato dal Consiglio comunale, determina la dotazione organica del personale, l'assetto organizzativo dell'Istituzione, le modalità di esercizio della

gestione, l'ordinamento finanziario e contabile, i modi di vigilanza sull'andamento e la verifica dei risultati gestionali.

4. Gli indirizzi, approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione, sono aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'istituzione.

5. Il Comune conferisce il capitale di dotazione dell'Istituzione, ne approva gli atti fondamentali, esercita su di essa vigilanza, ne verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura dei costi speciali.

6. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato per il Comune, ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'istituzione ed esercita nei confronti di questa tutte le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto.

7. Il Presidente dell'Istituzione e i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti per l'eleggibilità a Consigliere comunale ed avere comprovata esperienza e professionalità di amministrazione.

8. Il direttore dell'Istituzione è nominato dalla Giunta comunale con le modalità stabilite dal regolamento, che fissa anche la disciplina per la revoca.

9. Il direttore è responsabile della funzionalità dei servizi, sovrintende alla gestione del personale, attua gli indirizzi del Consiglio di amministrazione e del Presidente dell'Istituzione, cura l'esecuzione degli atti di questi organi.

10. Al direttore si applicano gli accordi di comparto vigenti per i dipendenti del Comune.

11. L'ufficio di direttore dell'Istituzione può essere coperto anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.

Art. 57

Organi dell'Istituzione

1. Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

2. Le cariche di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione sono

incompatibili con quella di Consigliere comunale o circoscrizionale, ed Assessore comunale.

3. Il regolamento disciplina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e le modalità di scelta dei medesimi, la loro durata in carica, la loro posizione giuridica, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

4. Il Consiglio di Amministrazione adotta tutti gli atti di gestione a carattere generale, elencati dal regolamento.

5. Il Presidente ha la rappresentanza giuridica dell'Istituzione, presiede il Consiglio di amministrazione ed adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti altrimenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo nella prima adunanza.

Art. 58

Azienda speciale - Organi

1. Per la gestione di uno o più servizi, che abbiano rilevanza economica ed imprenditoriale, può essere costituita un'Azienda Speciale, dotata di personalità giuridica e di un proprio Statuto.

2. Lo Statuto dell'Azienda Speciale è deliberato dal Consiglio comunale. I regolamenti interni per la disciplina dei servizi sono approvati dal Consiglio di amministrazione.

3. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati tra i cittadini aventi i requisiti per essere eletti Consiglieri comunali e dotati di comprovata professionalità nel campo dell'amministrazione dei servizi pubblici.

4. Gli amministratori delle aziende speciali durano in carica quando il Consiglio comunale che li ha eletti.

5. Il Presidente è eletto dal C.d.A. nel suo seno.

6. Il direttore è nominato dalla Giunta Comunale ed ha la responsabilità gestionale dell'azienda.

7. Il Comune, con atto unilaterale, può trasformare le aziende speciali, costituite ai sensi dell'art, 22

comma 3 lettera C della legge 8 Giugno 1990 n° 142, in società per azioni, con l'osservanza delle modalità fissate dall'art. 17 commi dal 51 al 59 della legge 15 Maggio 1997 n° 127 e sue eventuali modifiche ed integrazioni.

Art.59

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni ovvero a responsabilità limitata per la gestione dei servizi pubblici, eventualmente provvedendo alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di eventuali enti pubblici, potrà essere anche maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve, in ogni caso, essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima

Art. 60

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da

stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati, al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 61

ConSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prendere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità previste dal presente Statuto.

4. Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio

Art. 62

Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della

Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 27 comma 4 della legge 8 Giugno 1990 n° 142, modificato dall'art. 17 comma 9 della legge 15 Maggio 1997 n° 127 e sue eventuali modifiche ed integrazioni.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO VIII

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 63

Contratti

1. Ai fini della stipula dei contratti, il Comune si avvale di preferenza della procedura dei pubblici incanti stabilita per i contratti dello Stato.

2. La materia è disciplinata per quanto non previsto dalla normativa statale e dal presente Statuto dall'apposito regolamento previsto dall'art. 59 della Legge 142/90.

Art. 64

Risorse finanziarie

1. La finanza comunale si fonda sul principio della certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha autonomia impositiva nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe e dei corrispettivi, in conformità alle leggi dello Stato e della Regione e in armonia con il sistema della finanza pubblica.

3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici a carico degli utenti possono essere determinati secondo il criterio della diversificazione degli oneri in rapporto alla potenzialità economica dei cittadini.

Art. 65

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il bilancio di previsione del Comune è redatto in base ai principi di unità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
2. Bilanci ed allegati sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Il bilancio preventivo, con gli allegati, e il conto consuntivo, con la relazione illustrativa della Giunta, sono a disposizione dei cittadini presso la sede comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
4. I cittadini possono, con le modalità stabilite dal regolamento, richiedere ed ottenere copie integrali o parziali degli atti di cui innanzi.

Art. 66

I beni comunali

1. I beni comunali sono demaniali e patrimoniali, questi ultimi anche con vincolo di indisponibilità.
2. Il Comune tiene l'inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, nonché un elenco, diviso per categorie, secondo la diversa natura dei beni.
3. L'obbligo di inventario comprende anche i titoli, gli atti, i documenti, di qualunque tipo, relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.
4. L'inventario dei beni demaniali è costituito da uno stato descrittivo dei beni demaniali; quello dei beni patrimoniali da apposito registro di consistenza.
5. Quando sussistono comprovate ragioni di convenienza, efficienza ed economicità, l'inventariazione e l'amministrazione dei beni comunali, può essere affidata a privati.
6. Quando il Comune pone in essere istituzioni per la gestione di servizi pubblici, l'inventario dei beni di ciascuna istituzione deve essere distinto da quello delle altre istituzioni

e da quello del Comune.

7. Il regolamento determina le modalità di compilazione e di tenuta degli inventari, nonché i soggetti tenuti alla compilazione ed all'attestazione della sua veridicità.

Art. 67

Revisori dei conti

1. I revisori dei conti sono eletti dal Consiglio comunale tra appartenenti alle categorie richieste dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e che abbiano i requisiti per essere eletti Consiglieri comunali.

2. I revisori dei conti:

- a) collaborano con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo. A tal fine segnalano al Consiglio comunale, con le modalità previste dal regolamento, tutte le attività poste in essere dalla Giunta, dal Sindaco e dalla struttura burocratica, che appaiono difformi dalle direttive deliberate dal Consiglio stesso, nonché le irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente;
- b) esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
- c) attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
- d) esercitano tutti gli altri compiti previsti dalla normativa e dall'apposito regolamento.

Art. 68

Principi dell'attività di controllo interno

1. Il Comune di Casoria provvede a dotarsi di strumenti atti a:

- a) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;
- b) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;

c) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza dei risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.

Art. 69

Controllo di qualità

1. E' istituita una struttura di controllo della qualità dei servizi e beni comunali, gestiti in forma diretta o da terzi.
2. Tale struttura, disciplinata dal regolamento, accerta che i beni ed i servizi comunali siano espletati con la massima efficienza e trasparenza.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 70

Adozione dei regolamenti

1. L'adozione dei regolamenti deve procedere rapidamente a cominciare dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale
2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto per la parte non incompatibile con esso e con le norme vigenti.

Art. 71

Elezioni circoscrizionali

1. Nel caso in cui le elezioni circoscrizionali non possano tenersi contestualmente a quelle comunali, per la necessità di adeguamenti allo Statuto o ai regolamenti, il Consiglio comunale, con propria deliberazione da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può consentire la indizione dei comizi elettorali per le elezioni circoscrizionali da parte del Sindaco, nei termini e con le modalità previste dalla

legge, e comunque per non più di una volta durante la legislatura consiliare.

2. Nel caso di cui al precedente comma, le elezioni per il Consiglio circoscrizionale non possono essere tenute in una data che ricada durante l'ultimo anno di consiliatura comunale previsto per legge e vanno espletate in un'unica tornata elettorale da tenersi nel periodo previsto dalla legge per le elezioni comunali.

3. Le attribuzioni ed il funzionamento della Circoscrizione sono disciplinate da apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale, che deve contenere le norme riguardanti:

- a) le attribuzioni ed il funzionamento degli Organi della Circoscrizione;
- b) le modalità per l'elezione degli organismi della Circoscrizione;
- c) il numero dei componenti dei Consigli circoscrizionali, che comunque non può superare la metà del numero di Consiglieri assegnati al Comune;
- d) le modalità ed i criteri volti a definire i rapporti con gli Organi comunali e con le istituzioni, enti ed aziende dipendenti dal Comune;

4. Con la definizione del regolamento è anche adottata la deliberazione di Giunta relativa alla dotazione organica del personale e la relativa assegnazione per il funzionamento della Circoscrizione. Il Consiglio comunale individua, con la cennata delibera, anche la sede ed i mezzi necessari all'attività ed ai servizi della Circoscrizione.

Art. 72

Modifiche ed abrogazione dello Statuto

Entrata in vigore

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello

precedente.

3. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica, a meno che non si tratti di semplice adeguamento all'entrata in vigore di nuove norme.

4. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

5. Le norme dello Statuto si interpretano secondo le disposizioni dell'art. 12 delle premesse alle leggi del codice civile.

6. Il presente Statuto, dopo il controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

7. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

8. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio.